



COMUNE DI CAROLEI
Provincia di Cosenza

Sito Istituzione

SEDE

Oggetto: Elezioni comunali 2023 - Chi può autenticare le firme

Il riferimento normativo in materia di autentica delle sottoscrizioni è l'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53. Questo articolo è stato negli anni oggetto di ripetuti interventi normativi, che hanno innovato alcune previsioni relative ai soggetti abilitati a compiere le autentiche di firma in materia elettorale (tema speciale rispetto alle autentiche di firma "generiche" previste dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ma che ne segue come vedremo le forme).

Dopo le modifiche intervenute con l'art. 6, comma 6, lett. a) e b), L. 3 novembre 2017, n. 165, a decorrere dal 12 novembre 2017, dall'art. 16-bis, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e, da ultimo, con l'art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il testo normativo elenca:

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni (...) i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Pertanto è stata da tempo eliminata la necessità per i consiglieri comunali di comunicare preventivamente la propria disponibilità all'autentica al Sindaco.

La recente circolare n. 37 del 29 marzo 2023 e la pubblicazione n. 1/2023 ("Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature") forniscono poi ulteriori indicazioni in materia di autenticazione. In particolare la pubblicazione n. 1/2023 precisa che:

1. ai sensi della pronuncia del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 ottobre 2013, n. 22, i pubblici ufficiali sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni **esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono** mentre, come ribadito a più riprese dal Consiglio di Stato, Sezione terza, non sussiste il limite della «pertinenza» (in base al quale si potrebbero autenticare solo sottoscrizioni per competizioni elettorali dell'ente cui appartengono o che si svolgono in tale territorio). I parlamentari nazionali e gli avvocati iscritti all'albo hanno, si precisa, funzioni autenticatorie nell'intero territorio italiano;
2. i comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, potranno autorizzare l'espletamento delle funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale o anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico;
3. applicandosi l'art. 21 del d.P.R. n. 445/2000 "*l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio*". In particolare, come stabilito dal Consiglio di Stato, la menzione della qualifica rivestita dal soggetto che autentica la firma è un contenuto essenziale dell'autenticazione, non suscettibile di sanatoria postuma, mentre (Pubblicazione n. 1/2023, pag. 52) "*l'assenza del timbro, a differenza dell'omessa indicazione della qualità soggettiva dell'autenticante, non comporta, in via generale, alcuna incertezza sulla provenienza dell'autenticazione da una persona abilitata*" e, quindi, "*non costituisce un requisito essenziale dell'atto ma una semplice irregolarità sanabile in virtù del principio della strumentalità delle forme che vige anche nella materia elettorale*". Questo anche "*Ad esempio, con specifico riferimento alla posizione dei consiglieri comunali, l'omessa apposizione del timbro discende dalla circostanza che, di norma, i predetti consiglieri non dispongono di un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo il timbro del comune*".

Infine si fa presente che, a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Carolei, non possono ovviamente sussistere come soggetti abilitati all'autenticazione delle firme le figure uscenti del sindaco, degli assessori comunali, del presidente del consiglio comunale e dei consiglieri comunali.

Dalla residenza municipale, 03/04/2023

Il Segretario generale reggente
f.to Dott. Maurizio Ceccherini